

5.3.3.1.1 “Diversificazione verso attività non agricole”

1 Titolo della misura

Diversificazione verso attività non agricole

2 Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo I, Sezione 3, Sottosezione 1, artt. 52(a)(i) e 53 del Regolamento CE 1698/05.

Capo III, Sezione 1, Sottosezione 3, art. 35 del Regolamento CE 1974/06.

Paragrafo 5.3.3.1.1 dell'allegato II al Regolamento CE 1974/06.

3 Codice della misura

311

4 Motivazione dell'intervento

La revisione della PAC con l'introduzione del “pagamento unico per azienda” è stata orientata maggiormente verso gli interessi di consumatori e contribuenti, e tende a ridurre il sostegno al reddito degli agricoltori nella forma tradizionale legata alla produzione. Questa nuova impostazione sollecita il mondo agricolo ad una attenta valutazione delle potenzialità di sviluppo del settore e ad orientare la propria attività conformemente alle esigenze del consumatore ed agli stimoli provenienti dal mercato. In tal senso l'agricoltore è incentivato a diversificare la propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità che assume una funzione primaria nel riequilibrio territoriale - in termini economici e sociali- e nel presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. La multifunzionalità dell'agricoltura, compreso lo sviluppo della filiera bioenergetica per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresenta un'opportunità economica molto importante per i conduttori d'azienda e per l'intera famiglia agricola.

5 Obiettivi della misura

a) Obiettivi specifici del PSR:

- Sviluppare il turismo rurale e le piccole attività imprenditoriali collegabili;
- sostenere lo sviluppo integrato e multifunzionale delle attività agricole nelle zone rurali ed in ritardo di sviluppo.
- Sviluppare la produzione di energie da fonti rinnovabili e servizi connessi.

b) Obiettivi operativi della misura:

la misura si prefigge di sostenere le aziende agricole nella diversificazione delle loro attività con l'obiettivo di integrare il reddito aziendale/familiare, attraverso lo svolgimento di attività non tradizionalmente agricole, ma connesse al settore primario in quanto svolte utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse afferenti all'attività agricola. Ci si propone quindi di riconoscere all'azienda agricola nuovi di ruoli in campo sociale, nell'educazione alimentare ed ambientale (fattorie didattiche), artigianale, commerciale, di manutenzione del territorio/paesaggio, turistico, di produzione di energia, ecc..

In particolare, i programmi di intervento perseguono i seguenti obiettivi:

1. valorizzare le risorse umane, strutturali e i beni delle aziende agricole, ed il recupero del patrimonio edilizio aziendale agricolo-rurale;
2. consentire di integrare il reddito aziendale/familiare attraverso le opportunità economiche offerte dalla nuova domanda espressa dai consumatori relativamente a beni e servizi rurali non tradizionalmente agricoli;
3. favorire la permanenza della popolazioni nei territori rurali, in particolare nelle aree più marginali e svantaggiate, promuovendo le opportunità occupazionali;

4. riconoscere nuovi ruoli e funzioni all'impresa agricola, con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, favorendo lo sviluppo in ambito rurale di attività a carattere turistico, sociale, didattico, energetico e commerciale;
5. sostenere le aziende agricole nel processo di diversificazione ed ampliamento della loro attività, sviluppando la capacità di produzione di beni e servizi extra-agricoli, in particolare a riguardo di:
 - a. energia da fonti rinnovabili;
 - b. agriturismo e piccole attività imprenditoriali collegabili;
 - c. integrazione e multifunzionalità delle attività agricole nelle zone rurali e in ritardo di sviluppo.

6 Campo d'azione

Investimenti finalizzati alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato, ed in particolare nei seguenti settori: artigianato, turismo, didattica, ambiente, commercio, energia. Non sono ammessi né investimenti di manutenzione ordinaria né investimenti di sostituzione.

In particolare, è considerato investimento di sostituzione, l'intervento che:

- non modifica in modo significativo i costi di gestione;
- non apporta consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- non migliora il benessere degli animali.

1. Agriturismo

Investimenti sulle strutture aziendali e per l'acquisto di attrezzature ai sensi della Disciplina regionale sull'agriturismo (legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 e legge 20 febbraio 2006, n. 96) volti a:

- a. ristrutturare fabbricati rurali già esistenti da destinare ad uso agriturismo: ristorazione e alloggio, cultura e divertimento;
- b. ampliare e adeguare servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici, informatici, didattici, ecc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili necessaria all'attività agrituristica;
- c. al fine esercitare l'attività di ristorazione connaturata all'attività agrituristica e limitatamente a questa, adeguare le strutture aziendali necessarie alle fasi di trasformazione e condizionamento di produzioni agricole di origine prevalentemente aziendale;
- d. creare e arredare gli ambienti destinati alla ricettività, anche delle aree verdi attrezzate per lo svolgimento nell'azienda agrituristica di attività ricreativo-sportivo all'aria aperta;
- e. consentire l'ospitalità per l'attività didattica (fattorie didattiche) e di divulgazione naturalistica e agroambientale rivolte in particolare a scolaresche e gruppi;
- f. predisporre in ambito aziendale aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;
- g. creare percorsi ciclo-pedonali e ippoturistici, nonché i relativi investimenti per la segnaletica e la sicurezza nella fruizione;
- h. realizzare ricoveri e strutture necessarie per la gestione di animali al servizio dei clienti.

2. Produzione di energia rinnovabile

Investimenti per la realizzazione in azienda di impianti fino ad 1 MW elettrico, l'acquisto di attrezzatura e macchine ed attività funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali, quali:

- b. impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
- c. impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas;
- d. impianti di gassificazione;
- e. impianti per la produzione di pellet;

- f. pompe di calore;
- g. impianti fotovoltaici o solari integrati con gli Investimenti di cui ai punti precedenti;
- h. impianti per l'utilizzo dei salti d'acqua in zona montana;
- i. investimenti per l'acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, ecc.).

3. Altre attività di diversificazione (turismo rurale, fattorie didattiche, filiera corta, ecc.)

Investimenti per la modifica ed il recupero di strutture aziendali e fabbricati rurali e l'acquisto di strumentazione ed attrezzature al fine di:

- a. creare percorsi in azienda, piste ciclabili, percorsi vita, itinerari didattico-naturalistici;
- b. realizzare attività di custodia, pensione e servizi per gli animali domestici e i cavalli;
- c. consentire l'ospitalità in azienda per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica e agroambientale rivolte in particolare a scolaresche o gruppi, la cura e custodia di bambini (agrinidi), il recupero e re/inserimento di persone socialmente deboli (fattorie sociali; ospitalità a favore di anziani, minori, diversamente abili, persone in terapia, ecc.);
- d. adeguare i servizi igienico sanitari, anche per persone diversamente abili, e migliorare i requisiti di sicurezza e di prevenzione dei rischi legati all'attività di diversificazione in azienda, con l'adozione di sistemi avanzati e superiori ai livelli stabiliti dalla legge
- e. realizzare investimenti aziendali connessi e complementari alle iniziative di turismo rurale e dei servizi essenziali promosse da enti pubblici e associazioni nell'ambito delle misure 313 e 321.

7 Beneficiari

- a. Le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola, nonché nella forma di società cooperativa agricola.
- b. I soci, persone giuridiche che esercitano un'attività agricola in azienda o persone fisiche, di una società agricola o di una cooperativa agricola.
- c. I familiari conviventi, ad esclusione dei lavoratori agricoli, del titolare di impresa agricola individuale o dei soci di cui al punto b, che collaborino all'attività di impresa agricola stessa.

Per gli interventi di cui al punto "1-Agriturismo" i beneficiari sono solo quelli al punto a.).

8 Zonizzazione

Le varie tipologie di intervento sono applicate sul territorio regionale in maniera differenziata, anche in termini di priorità e criteri di selezione, in funzione dei fabbisogni dello specifico settore produttivo ed area rurale.

In particolare sarà ammissibile la realizzazione degli interventi per:

- la produzione di energia da fonti rinnovabili (punto 2.) nei territori ammissibili all'Asse 4 – Leader e aree B;
- l'agriturismo (punto 1.) nelle aree B, C e D, nonché esclusivamente nei 47 comuni in Aree Svantaggiate (di cui all'Allegato 3) dell'area A;
- le altre attività di diversificazione (punto 3.) nei territori ammissibili all'Asse 4 – Leader, nell'area B esclusivamente nelle aree protette, Natura 2000 e comprese nei percorsi enogastronomici.

Per tutte le tipologie che prevedono la possibilità d'intervento nelle aree B ed A sarà garantita una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree C e D. Si potrà intervenire nelle aree B ed A solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D e verrà assicurata, per le aree B ed A, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione.

9 Entità degli aiuti

La percentuale massima di sostegno concesso ai sensi della normativa “de minimis” Reg.(CE) n. 1998/2006 e del regime di aiuto N 248/2009 notificato nell’ambito del “Quadro di riferimento temporaneo”, è la seguente:

- a. il 45% del costo dell’investimento ammissibile realizzato nelle aree svantaggiate di montagna di cui all’allegato 12;
- b. il 40% del costo dell’investimento ammissibile realizzato in zone diverse da quelle svantaggiate di montagna di cui all’allegato 12.

Nel caso di applicazione della normativa aiuti di stato ai sensi del Reg.(CE) n. 800/2008, la percentuale massima di sostegno è la seguente:

- a. il 20% del costo dell’investimento ammissibile realizzato per le piccole imprese;
- b. il 10% del costo dell’investimento ammissibile realizzato per le medie imprese.

10 Tipologie degli aiuti

L’aiuto può essere erogato secondo le seguenti tipologie:

- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi sui mutui concessi da Istituti di Credito.

Le due forme di erogazione sono mutuamente esclusive.

Per le modalità di calcolo ed erogazione del contributo in conto interessi si rimanda allo specifico allegato.

E’ prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006.

11 Criteri e linee di demarcazione con altri strumenti finanziari dell’Unione Europea

Le attività di diversificazione dell’attività agricola previste dalla misura, in ambito energetico, turistico, ecc., verranno realizzate con il FEASR ad integrazione delle iniziative condotte con gli altri fondi strutturali (FESR/FSE) in funzione della scala dimensionale delle iniziative stesse, della tipologia di beneficiari interessati e della connessione con le attività agricole tradizionali. In particolare il FEASR è rivolto al finanziamento delle infrastrutture di livello locale, svolte all’interno delle aziende agricole e con significativi benefici per le attività agricole connesse a quelle di diversificazione aziendale. Per quanto riguarda gli interventi relativi allo sviluppo delle energie rinnovabili il FEASR interverrà per il finanziamento degli impianti aziendali fino ad 1 MW elettrico e macchinari per l’utilizzo a fini energetici delle biomasse e dei reflui delle aziende agricole, mentre gli altri fondi saranno dedicati principalmente ad iniziative di valorizzazione dei biocombustibili e alla diffusione delle reti di teleriscaldamento. Relativamente allo sviluppo del turismo rurale il FEASR si occuperà degli investimenti per l’ampliamento e la riqualificazione dell’offerta turistica delle aziende agricole anche nell’ambito della divulgazione naturalistica, mentre FESR provvederanno all’attivazione di progetti d’area che favoriscano la sinergia e i servizi di rete tra operatori del settore culturale, turistico e dello sviluppo locale, e interverranno a favore del miglioramento dell’offerta culturale e turistica nelle aree lacuali fluviali, termali.

Le azioni finanziate con il FEASR non potranno essere cofinanziate dal FESR e l’Autorità di Gestione applicherà in ogni caso la clausola di esclusione dal doppio finanziamento.

12. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza (all. II, 9.C)

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
311	Diversificazione verso attività non agricole	Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006	Fino al 31.12.2013
		Aiuto N 248/2009 Regime di aiuto di importo limitato e compatibile nell’ambito dell’applicazione della comunicazione della Commissione Europea “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01)	Fino al 31.12.2010
		Aiuto Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)	Fino al 31.12.2013

Ogni singolo caso di applicazione dei regimi enumerati in precedenza, per i quali è richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione, saranno notificati individualmente, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato

13 Finanziamento

Sostegno pubblico totale (€)	53.204.485
di cui FEASR (€)	23.675.996

14 Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di beneficiari (n)	700
	Volume totale di investimenti (€)	152.015.066
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (%)	6
	Numero lordo di posti di lavoro creati (n)	250
Impatto	Aumento del valore aggiunto agricolo netto a parità di potere di acquisto (%)	0,11
	Creazione netta di posti di lavoro ULA (%)	0,231